Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Martedì, 22 gennaio 1935 - Anno XIII** — **Numero 18**

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 dicembre 1934-XIII, n. 2157.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1717, col quale si autorizza la concessione all'« Azienda tramviaria municipale di Trieste » dell'impianto e dell'esercizio di una filovia in Trieste, da piazza Goldoni a Campo Marzio, per la durata di anni 27.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1717, col quale è stata autorizzata la concessione, per la durata di anni 27, all'« Azienda tramviaria municipale di Trieste », dell'impianto e dell'esercizio di una filovia in Trieste, da piazza Goldoni a Campo Marzio, attraverso il Colle di S. Vito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 27 dicembre 1934-XIII, n. 2158.
Conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1868, col quale, a modifica del R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2337, viene variato il compenso dovuto alle Aziende esercenti linee ferroviarie concesse all'industria privata per il trasporto dei pacchi postali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1868, che apporta modifiche al R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2337, per quanto riguarda il compenso dovuto alle Aziende esercenti linee ferroviarie concesse all'industria privata per il trasporto dei pacchi postali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934-XII, n. 2159.
Fissazione dei contributi dovuti dai comuni di Adria e Papozze, dal 1° febbraio 1929 al 31 dicembre 1931.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 2099, col quale venivano determinati i contributi che i comuni di Adria e Papozze devono versare, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, dal 1° febbraio 1929 al 31 dicembre 1931, a seguito della avvenuta soppressione dell'ex comune di Bellombra;
Veduta la nuova ripartizione dei contributi per l'ex comune di Bellombra, ripartizione effettuata a seguito di nuovi accertamenti dal Regio provveditore agli studi di Venezia;
Vedute le deliberazioni del Regio provveditore suddetto e quelle dei podestà di Adria e Papozze;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi che i comuni di Adria per l'ex comune di Bellombra e Papozze devono versare, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, dal 1° febbraio 1929 al 31 dicembre 1931 sono determinati rispettivamente in annue L. 2302,25 e L. 7896,48.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 48.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1934-XII, n. 2160.

Costituzione di Consorzi per stazioni razionali di alpeggio in provincia di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 832, recante provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con Nostro decreto 19 febbraio 1929, n. 331;
Visto il R. decreto 31 gennaio 1929, n. 200;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fra le Provincie per le quali il R. decreto 31 gennaio 1929, n. 200, prevede la costituzione di Consorzi permanenti per le stazioni razionali di alpeggio viene compresa quella di Torino.
La direzione tecnica della stazione razionale di alpeggio, da costituire nella provincia predetta, spetta al direttore dell'Istituto sperimentale zootecnico e caseario per il Piemonte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 97. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 dicembre 1934-XIII, n. 2161.

Emissione di speciali francobolli da valere pel trasporto aereo delle corrispondenze col volo straordinario Roma-Mogadiscio in occasione della visita di S. M. il Re in Somalia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato con R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;
Riconosciuto opportuno di emettere speciali francobolli di posta aerea a ricordo della Nostra visita in Somalia;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione dei seguenti valori di speciali francobolli da valere esclusivamente per il pagamento delle sopratasse di trasporto aereo relative alle cartoline ed alle lettere, originarie dall'Italia, che saranno trasportate col volo speciale Roma-Tobruk-Massaua-Mogadiscio, in occasione della Nostra visita in Somalia:

a) lire una e due rispettivamente per le cartoline e le lettere di porto semplice (15 grammi) da scalarsi a Tobruk;
b) lire quattro e cinque rispettivamente per le cartoline e le lettere di porto semplice da scalarsi a Massaua;
c) lire otto e dieci rispettivamente per le cartoline e le lettere di porto semplice da scalarsi a Mogadiscio.

Inoltre è autorizzata la soprastampa con la dicitura « Servizio di Stato » su congrua quantità di esemplari del predetto francobollo da lire dieci, stampati in diverso colore..

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto, i quali non saranno ammessi al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 49. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1934-XIII, n. 2162.

Istituzione di tre posti di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno del Ministero dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1435, che approva i ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;
Ritenuta l'opportunità di provvedere all'istituzione di tre posti di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno del Ministero dell'aeronautica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti tre posti di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno del Ministero dell'aeronautica.
Gli agenti tecnici sono adibiti al servizio automobilistico e disimpegnano prevalentemente le mansioni di conducenti delle autovetture destinate alle autorità aeronautiche.

Art. 2.

La tabella n. 10 (personale subalterno) allegata al R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1435, è sostituita da quella allegata al presente decreto vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Art. 3.

Nella prima attuazione del presente decreto, i posti di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno potranno essere conferiti agli uscieri ed uscieri capi attualmente addetti ai servizi automobilistici dell'Amministrazione aeronautica.

Gli agenti tecnici provenienti dagli uscieri saranno collocati allo stipendio iniziale del nuovo grado; quelli provenienti invece dagli uscieri capi saranno collocati allo stipendio corrispondente all'anzianità loro posseduta nel grado di usciere capo, conservando, se più favorevole, il trattamento economico precedentemente goduto.

Il collocamento nel grado di agente tecnico avrà luogo secondo l'ordine di ruolo risultante nei gradi di provenienza.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 96. — MANCINI.

TABELLA N. 10.

PERSONALE SUBALTERNO

Agenti tecnici (1)	N.	3
Primi commessi	»	3
Uscieri capi	»	28
Uscieri	»	29
Inservienti	»	11
Totale	N.	74

(1) Col trattamento stabilito per gli agenti del Ministero delle finanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1934-XIII, n. 2163.
Modificazioni alle tabelle organiche degli uffici doganali delle provincie di Trento e di Bolzano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del testo unico delle leggi doganali approvato col R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, modificato secondo il R. decreto 2 settembre 1923, n. 1960; il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1248, e la legge 29 novembre 1928, n. 2676;

Visto il R. decreto 16 febbraio 1931, n. 161, che ha stabilito l'organico delle dogane del Regno e le loro facoltà;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Dogana di Bolzano è classificata dogana di primo ordine, prima classe; la Dogana di Trento è classificata dogana di primo ordine, seconda classe.

Art. 2.

Con decreto Ministeriale sarà provveduto al trasferimento della sede della circoscrizione doganale da Trento a Bolzano ed alla conseguente nuova sistemazione della circoscrizione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1935 - Anno XIII,
Atti del Governo, registro 355, foglio 99. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. 2164.
Riconoscimento della personalità giuridica del Convento delle Clarisse di Santa Coletta in Assisi.

N. 2164. R. decreto 6 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento delle Clarisse di Santa Coletta, in Assisi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. 2165.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero dello Spirito Santo delle Monache Benedettine, in Cesena.

N. 2165. R. decreto 6 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero dello Spirito Santo delle Monache Benedettine, in Cesena, e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero medesimo di immobili da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. 2166.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Sebastiano, in Perinaldo.

N. 2166. R. decreto 6 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Sebastiano, in Perinaldo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1935-XIII.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le Società anonime « Forze idrauliche di Trezzo sull'Adda - Benigno Crespi » e « Idroelettrica del Barbellino ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;
Vista l'istanza presentata dalle Società anonime « Forze idrauliche di Trezzo sull'Adda - Benigno Crespi » e « Idroelettrica del Barbellino » con sede a Milano, le quali espongono di voler procedere alla loro fusione;
Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra le Società anonime « Forze idrauliche di Trezzo sull'Adda - Benigno Crespi » e « Idroelettrica del Barbellino » con sede in Milano, rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione ed alle altre, che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernenti le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.
Il termine, durante il quale rimane sospesa la validità delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa col presente decreto, sia pubblicato nei giornali *Il Popolo d'Italia* e *Il Corriere della Sera* di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(186)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1934-XIII.
Nomina di alcuni membri in seno alla Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1931-XI, e successive modificazioni, col quale fu costituita la Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali;
Vedute le designazioni, fatte ai sensi di legge, del commendator Aldo Buffa, membro supplente rappresentante degli assicurati agricoli, per la sostituzione del comm. ragioniere Giordano Gattamorta, membro effettivo rappresentante degli assicurati agricoli, e del cav. uff. Edgardo Cugnini per la sostituzione del citato comm. Aldo Buffa;
Vedute le designazioni, fatte ai sensi di legge, per la nomina, in seno a detta Commissione, dei rappresentanti delle imprese di navigazione marittima ed aerea e dei rappresentanti della gente del mare e dell'aria;
Veduto l'art. 27 della legge 10 gennaio 1929, n. 65, modificato col R. decreto 17 luglio 1931, n. 1090;
Veduto l'art. 26 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. Aldo Buffa è nominato membro effettivo, rappresentante degli assicurati agricoli in seno alla Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali, in sostituzione del rag. Giordano Gattamorta, trasferitosi presso la Confederazione fascista degli agricoltori. Al posto di membro supplente rappresentante degli assicurati agricoli lasciato vacante dal comm. Aldo Buffa, è nominato il cav. uff. Edgardo Cugnini.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte della Commissione arbitrale citata i seguenti signori:

A) *Rappresentanti delle imprese di navigazione marittima*:
1. Avv. Mario Zamboni, membro effettivo;
2. Avv. Alberto Mazzetti, membro supplente.

B) *Rappresentanti delle imprese di navigazione aerea*:
1. On. Umberto Klinger, membro effettivo;
2. Comandante Vittorio Maltese, membro supplente.

C) *Rappresentanti della gente del mare*:
1. Cap. Aldo Poletto, membro effettivo;
2. Dott. Enrico Mandillo, membro supplente.

D) *Rappresentanti della gente dell'aria*:
1. Cav. Franco Cigana, membro effettivo;
2. Cav. Carlo Ludrini, membro supplente.

Roma, addì 10 dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
BIAGI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(161)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1935-XIII.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione e delle relative condizioni di polizza presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative e integrative;
Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto legge approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione, sulla durata della vita umana, e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione e le relative condizioni di polizza presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste:

Tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita e con la condizione della restituzione del premio pagato in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 2 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(162)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 419 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jursich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jursich Matteo, figlio del fu Antonio e della fu Jursich Eufemia, nato a Roveria (Dignano) il 23 febbraio 1857 e abitante a Dignano, Villa Zucchini n. 146, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giorgini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Matteo, nato a Roveria dalla or defunta Eufemia Calcich il 26 aprile 1891, alla nuora Eufemia Vitassovich fu Martino e fu Jurman Caterina, moglie di Matteo, nata a Roveria il 12 settembre 1890 ed alla nipote Jursich Eugenia di Matteo e di Vitassovich Eufemia, nata a Roveria il 23 luglio 1919.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8717)

N. 412 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jursich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jursich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Petrovich Lucia, nato a Roveria (Dignano) il 25 luglio 1897 e abitante a Villa Zucchini di Dignano n. 144, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giorgini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Roinich Fosca di Giovanni e di Vincich Antonia nata a Barbana il 25 marzo 1898 ed alle figlie nate a Roveria: Anna Maria, il 26 gennaio 1923 e Maria Anna, l'8 gennaio 192[illegible]

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8718)

N. 442 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ivancic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ivancic Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Poles, nato a Villa Decani il 4 aprile 1884 e abitante a Villa Decani, Gabrovizza n. 8, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giovannini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ivancic Maria di Antonio e Anna Crasovec, nata a Villa Decani il 16 marzo 1887 ed ai figli nati a Villa Decani: Alberto, il 17 aprile 1911, Nicolina, addì 1° dicembre 1912, Agostino, il 16 luglio 1916, Stanislao, il 10 ottobre 1919, Ignazio, il 17 settembre 1922 e Pierina, il 20 aprile 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8725)

N. 530-L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Loschiaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Loschiaz Martino figlio del fu Martino e della fu Cettina Maria, nato a Filippano (Dignano) il 25 marzo 1894 e abitante a Dignano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Loschia ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cuttich Maria fu Matteo e fu Ostovich Maria, nata a Filippano il 15 luglio 1893; ed ai figli, nati a Filippano: Giovanni, il 22 marzo 1920; Amalia, il 4 novembre 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8753)

N. 511-L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Lazzarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazzarich Giuseppe figlio del fu Simone e della fu Francesca Marussich, nato a Chersano (Fianona) il 16 marzo 1868 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Iurich Caterina fu Giovanni e fu Lucia Micolich, nata a Fianona il 1° agosto 1875; ed ai figli, nati a Sanvincenti: Angelo, l'8 luglio 1897; Matteo, il 9 maggio 1905; Ottavio, il 1° dicembre 1910; Irma-Iolanda, il 4 maggio 1919; Mario-Biagio, il 30 gennaio 1921; Giuseppe, il 12 aprile 1900; alla nuora Bercan Eufemia di Giovanni e di Maria Mocorovich, nata a Sanvincenti il 28 febbraio 1894, moglie di Angelo Lazzarich ed alla nuora Jugovaz Fosca di Michele e di Fosca Paicovich, nata a Sanvincenti il 25 ottobre 1904, moglie di Giuseppe Lazzarich.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 marzo 1933 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8754)

N. 511-I-L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Lazzarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazzarich Antonio figlio di Giuseppe e di Caterina Iurich, nato a Sanvincenti il 18 giugno 1906, e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rudan Fosca fu Giuseppe e di Antonia Uicich, nata a Sanvincenti il 6 aprile 1904; ed ai figli, nati a Sanvincenti: Giovanni, l'11 febbraio 1929; Giuseppe, l'11 febbraio 1929 (gemelli); Maria, il 21 gennaio 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8755)

N. 527 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Linz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Linz dott. Giovanni, figlio di Antonio e di Teresa Petris, nato a Pola, il 12 maggio 1895 e abitante a Dignano, 537, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Linzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giadresco Maria fu Giovanni e di Zaccaria Giuseppina, nata a Momiano (Buie) il 16 settembre 1897, ed ai figli Claudio, nato a Bologna 26 giugno 1920 e Ivone, nata a Montona 25 giugno 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8757)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per traslazione di certificato di rendita consolidato 5 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 34.

È stato chiesta la traslazione del certificato di rendita consolidata 5 %, n. 89319, di annue L. 3300, intestato a Zunica Maria fu Antonio, vedova di Acquaviva d'Aragona Francesco, domiciliata a Napoli.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrale (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 15 settembre 1934 Anno XII

Il direttore generale: Ciarrocca.

(9682)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 5 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 61.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore della rendita consolidato 5% n. 70112 di L. 795, intestato a Magnoni Ernesta fu Giovanni, moglie di Michele Cesare chiamato Cesare Silva fu Cesare, domiciliato a Milano, vincolata per dote.

Essendo stato presentato il certificato di rendita relativo senza il mezzo foglio su cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio ricevuta, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni od altri impedimenti, sarà proceduto alla chiesta operazione di tramutamento (art. 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298).

Roma, addì 10 novembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: Ciarrocca.

(10151)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 5 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 35.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 5%, n. 120343, di annue L. 1060, intestato a Zunica Maria fu Antonio, vedova di Acquaviva Francesco, domiciliata a Napoli.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, numero 298.

Roma, addì 15 settembre 1934 - Anno XII

Il direttore generale: Ciarrocca.

(9683)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 16.

Media dei cambi e delle rendite

del 19 gennaio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.78
Inghilterra (Sterlina)	57.55
Francia (Franco)	77.35
Svizzera (Franco)	379.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.7425
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.78
Cecoslovacchia (Corona)	49.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.60
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.90
Olanda (Fiorino)	7.93
Polonia (Zloty)	221.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.22
Svezia (Corona)	2.975
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	83.45
Id. 3,50 % (1902)	81.875
Id. 3 % lordo	60.55
Prestito Conversione 3,50 %	82 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.325
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	104.10
Id. id. 5 % id. 1941	104.35
Id. id. 4 % id. 1943	99.325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di iscrizione di rendite nominative.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del rgeolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, è fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	472824	Beccaria Cesare fu Bonaventura, domic. a Brescia, ipotecata . L.	17, 50
Cons. 5 %	358424	Beccaria Carmela, Enrico e Giuseppe fu Cesare, minori sotto la tutela di Beccaria Attilio fu Bonaventura, domic. a Brescia, in parti uguali . . . . »	520 —
»	448272 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Chianca Salvatore fu Michele, domic. ad Ariano di Puglia (Avellino) . . . . » per la proprietà: Chianca Nicoletta di Salvatore, minore sotto la p. p. del padre, domic. ad Ariano di Puglia (Avellino).	10 —
Cons. 5 %	542611	« Ferdinando Buonaccorsi » Società Gestioni Tributarie Anonima sede in Roma, rappresentata dal suo presidente Ferdinando Buonaccorsi, ipotecata . . . . »	700 —
3,50 %	305697	Parrocchia di S. Acendino in Gasponi, frazione del comune di Drapia (Catanzaro) . . . . »	3, 50
»	406090	Parrocchia di S. Acendino Martire in Gasponi, frazione del comune di Drapia (Catanzaro), vincolata . . . . . . »	14 —
Cons. 5 %	54141 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bosso Giulio di Raffaele, minore sotto la p. p. del padre, domic. a San Remo (Imperia) . . . . . . » per l'usufrutto: Bosso Raffaele fu Vincenzo, domic. a San Remo.	3.500 —
»	417900 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ricciardelli Ricciardo fu Mario, domic. a Modugno (Bari) . . . . » per l'usufrutto: Lusa Maria fu Antonio, vedova Iotlacal.	15.000 —
»	423313 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	9.000 —
3,50 %	812922	Chiesa di S. M. del primo quartiere pel legato Casabona in Sampierdarena (Genova) . . . . »	3, 50
»	106160 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Signorelli Carlo fu Francesco, domic. a Novara » per l'usufrutto: Marini Francesca fu Daniele, vedova di Signorelli Achille.	171, 50
»	461248 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	133 —
»	454891 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	143, 50
»	578746 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Giovannoni Gustavo fu Leonida, domic. a Roma » per l'usufrutto: Boscaini Annunziata fu Adolfo, vedova di Rossi Quirino.	910 —
»	578745 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Giovannoni Ernesto fu Leonida, domic. a Quinto (Genova) . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	910 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	221332 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Panigada Mario fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Intropido Carlotta fu Domenico, vedova di Panigada Luigi, domic. a Monza (Milano) . . L.	100 —
		per l'usufrutto. Intropido Carlotta di Domenico, vedova di Panigada Luigi, domic. a Monza (Milano).	
3,50 % (A)	40550	Eredità della marchesa Piola-Caselli Eugenia fu Angelo, vedova Magnocavallo di Varengo, rappresentata da Barberis Francesco esecutore testamentario e curatore speciale, domic. a Torino . »	1,680 —
»	43051	Eredità di Piola-Caselli Eugenia fu Angelo, vedova Magnocavallo di Varengo, rappresentata da Madon Edoardo fu Francesco, curatore speciale, domic. a Torino »	500,50
3,50 %	805528	Eredità della contessa Piola-Caselli Eugenia fu Angelo, vedova Magnocavallo di Varengo, rappresentata da Barberis Francesco esecutore testamentario e curatore speciale, domic a Torino »	3.202,50
»	805529	Eredità della contessa Piola-Caselli Eugenia fu Angelo, vedova Magnocavallo di Varengo rappresentata da Barberis Francesco esecutore testamentario e curatore speciale, domic. a Torino . »	31,50
Cons. 5 %	88001	Perfetto Ernesto di Giovanni, domic. a Roma, vincolata . »	30 —
»	218614	Freschi Agostino fu Angelo, domic. a Bassano (Vicenza), ipotecata . . »	1.000 —
»	93095	Gaccetta Pasquale fu Fortunato, domic. a New York . »	50 —
»	298273 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Barbieri Luisa di Edoardo, nubile, domic. a Roma . »	195 —
		per l'usufrutto: Ester Silvera-Oliva fu Antonio, vedova di Perrean Luigi.	
»	406838 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà. Galbiati Virginia e Paolo fu Giovanni, minori sotto la p p. della madre Brambilla Ida fu Ambrogio, vedova Galbiati, domic a Sovico (Milano) »	1.165 —
		per l'usufrutto Brambilla Ida fu Ambrogio, vedova Galbiati.	
»	386802	Liguorini Teobaldo fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Salietto Ida vedova Liguorini, domic. in Oneglia (Imperia) »	75 —
»	548748 solo certificato i nuda proprietà	per la proprietà: Rugarli Anna di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, domic a Sesto San Giovanni (Milano) . »	1.100 —
		per l'usufrutto Bertoni Ermenegilda fu Antonio, vedova di Lanzini Angelo	
3,50 %	328108	Vettori Lorenzo fu Domenico, domic. a Strada, frazione del comune di Castel San Nicolò (Arezzo), ipotecata . »	70 —
»	383946	Berio Maria-Emilia-Giuseppina di Filippo, nubile, domic. in Oneglia (Imperia), vincolata . . . . . . »	350 —
Cons. 5 %	59155	Congregazione di carità in Marene (Cuneo) . . . . . . »	415 —
»	87113	Intestata come la precedente . . . . »	60 —
»	188895	Intestata come la precedente . . . . »	4.170 —
»	192997	Intestata come la precedente per l'erigendo ricovero dei poveri vecchi (cav. Vittorio Solaro di Monasterolo) . »	340 —
»	534267	Ricovero poveri vecchi (cav. Solaro di Monasterolo) in Marene, amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . »	710 —
»	527229	Congregazione di carità di Marene (Cuneo) . . . . . »	305 —
»	539737	Intestata come la precedente . . . . »	80 —

Roma, addì 31 agosto 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9615)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 10 posti di sottotenente in S.P.E. nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII;

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1934 che approva le norme ed i programmi di esami relativi al reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo ed all'avanzamento al grado di maggiore nel Corpo stesso;

Decreta:

È approvata l'annessa notificazione di concorso in data 23 dicembre 1934 per la nomina di 10 sottotenenti in servizio permanente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

Notificazione di concorso per 10 posti di sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo in esecuzione del decreto di S. E. il Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII.

Art. 1.

È aperto un concorso per esami a 10 posti di sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero della marina, alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Costituirà poi diritto di precedenza — a parità di altri titoli — l'aver seguito almeno due corsi di cultura militare presso le Regie università, avendone superati i relativi esami.

Art. 4.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di Commissariato e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso la Regia accademia navale e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di 12 mesi, dopo di che saranno promossi tenenti con la graduatoria che sarà stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento, tenendo conto del risultato del corso e del tirocinio pratico.

Art. 5.

Lo stipendo iniziale inerente al grado di sottotenente è di L. 9300 annue, al quale debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 1800 annue, l'indennità militare di L. 2400 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia (salve le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561).

Art. 6.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea delle Scuole superiori di commercio o di Istituti equiparati, o di laurea in giurisprudenza, o in scienze sociali, economiche e politiche, ovvero di laurea dottorale in scienze economico-marittime, conseguita presso la Sezione di armamento navale del Regio Istituto superiore navale di Napoli.

Art. 7.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) non aver oltrepassato alla data della presente notificazione il 25° anno di età. Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di 4 anni;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma, presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto, così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche del Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare = 1/2, a 5 metri di distanza;

visus monoculare = 1/4, a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 8.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6 e con l'indicazione del domicilio del concorrente, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) non oltre il 60° giorno dopo la pubblicazione della presente notificazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) diploma originale di laurea oppure copia autentica di esso, rogata da Regio notaio;

b) stato dei punti riportati nei singoli esami;

c) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato);

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di stato libero o, se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministero della marina l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dal T. U. 9 febbraio 1928, n. 371, modificato, tra l'altro, col R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, le prove di possedere la rendita annua di L. 4900 nominali.

La nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita sarà revocata;

f) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

g) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;

h) titoli speciali di carriera e titoli scientifici, se posseduti dall'aspirante;

i) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio, o il foglio matricolare;

l) fotografia del concorrente con firma debitamente autenticata;

m) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, costituito da un certificato, in carta bollata di L. 4, rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui il concorrente ha il proprio domicilio, attestante l'apparenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

1° contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

2° essere firmato *personalmente* dal competente Segretario Federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

3° essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o dal Segretario Amministrativo o dai Vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I documenti indicati alle lettere d), e), f) e g) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

Nella domanda il candidato dovrà specificare la lingua o le lingue estere sulle quali egli intenda sostenere le prove facoltative.

I concorrenti che siano ufficiali di complemento in servizio, o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere d), f) e g). Gli aspiranti od allievi ufficiali dovranno invece presentare tutti i documenti indicati nel presente articolo 8 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti come stabilito dal presente articolo. *Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.*

I concorrenti residenti in Colonia potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno 10 giorni prima dell'inizio degli esami.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel 1° e nel penutimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione dei documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà, in ogni caso, scadere prima della data d'inizio degli esami.

Art. 9.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo. Inoltre, le ammissioni al concorso possono essere accordate sotto riserva, in relazione a quanto è detto nel presente articolo e nei due ultimi comma dell'articolo 8.

Art. 10.

L'esame di concorso si svolgerà sul programma allegato alla presente notificazione.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non possono comunicare fra loro nè con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti. Potrà essere permesso, negli esami di lingue estere, l'uso dei rispettivi vocabolari. Chi contravviene a queste disposizioni sarà escluso dagli esami.

Art. 11.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a sottotenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi, con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Direzioni di Commissariato militare marittimo di La Spezia, Taranto e Venezia, alla Direzione dei servizi e degli opifici di commissariato di Pola, alle sezioni dei servizi di commissariato di Maddalena, Napoli, Brindisi e Messina e presso le Capitanerie di porto del Regno e delle Colonie ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico - e Direzione centrale di Commissariato militare marittimo).

Roma, 23 dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

Programma dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo

Numero delle prove	MATERIA D'ESAME	Numero delle tesi da estrarsi	Durata dell'esame per ogni prova		Coefficiente di importanza
1	2	3	4		5
	Esame scritto.				
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale o sulle materie incluse nel programma . . .	—	Ore	8	3
2	Componimento in lingua francese (*a*) . .	—	»	8	2
	Esame orale.				
1	Lingua e letteratura francese (*a*)	—	Minuti	20	2
2	Elementi di fisica e chimica	2	»	20	2
3	Diritto amministrativo	2	»	15	3
4	Diritto commerciale e marittimo	1	»	15	2
5	Amministrazione e contabilità di Stato.	2	»	15	3
6	Economia politica e statistica	1 / 1	»	15	1
7	Diritto corporativo	2	»	20	3
8	Nozioni di diritto e procedura penale .	1	»	15	1

a) I candidati potranno svolgere il tema anche in altre lingue estere. Giusta il disposto dell'art. 2 delle norme approvate col R. D. 29 marzo 1934, n. 600, per ogni lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, si aggiungerà al punto medio complessivo degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero, a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua. Per ogni altra lingua in più, l'aggiunta sarà in ragione della metà delle aliquote predette.

LINGUA FRANCESE

I candidati dovranno dar prova di sapere:

1° parlare correntemente e con buona pronunzia il francese;

2° tradurre a vista dall'italiano in francese.

ELEMENTI DI FISICA E CHIMICA

Tesi 1ª — Meccanica - Proprietà generale dei corpi - Rappresentazione geometrica delle forze - Dinamometri - Bilancie - Stadere - Doppia pesata.

Tesi 2ª — Idrostatica - Proprietà dei liquidi - Principio di Pascal - Torchio idraulico - Principio di Archimede - Aerometri ed altri strumenti per la determinazione del peso specifico - Legge di Boyle - Manometri.

Tesi 3ª — Termologia - Calore - Misura, trasmissione e propagazione del calore - Compensazione dei pendoli - Dilatazione dei liquidi - Calometria Calorimetri - Barometri - Termometri.

Tesi 4ª — Ottica - Propagazione e velocità della luce - Fotometri - Riflessione e rifrazione - Refrattometri - Specchi piani, prismi e lenti - Microscopio - Spettroscopio.

Tesi 5ª — Elettricità - Magneti - Calamite - Bussole - Elettricità statica e dinamica - Elettroscopi - Pile e loro principali specie - Galvanometro - Effetti chimici delle correnti elettriche - Elettrolisi e sue leggi - Apparecchi generatori di elettricità - Strumenti elettrici di misura.

Tesi 6ª — Sostanze semplici e composte - Miscuglio, combinazione e conservazione delle materie - Simboli e formule - Teoria atomica - Nomenclatura - Idrogeno - Ossigeno - Combustione - Cloro - Bromo - Iodio - Fluoro.

Tesi 7ª — Composizione e formula dell'acqua - Acqua ossigenata - Ossidi e loro nomenclatura - Idrati - Acidi e loro nomenclatura - Sali - Acido cloridrico - Acido bromidrico.

Tesi 8ª — Solfo e suoi composti - Solfati - Azoto e suoi ossidi - Acidi nitrico e nitrati - Ammoniaca e sali ammoniacali - Arsenico e antimonio e loro composti - Boro - Acido borico - Borati.

Tesi 9ª — Silicio - Anidride silicica - Cenni sui silicati - La dialisi applicata alla separazione delle sostanze - Carbonio e suoi composti coll'ossigeno e col solfo - Carbonati.

Tesi 10ª — Nozioni di chimica organica - Combinaziene della serie grassa.

Tesi 11ª — Nozioni di chimica organica - Combinazione della serie aromatica.

Tesi 12ª — Metalli - Leghe metalliche - Potassio - Sodio - Calcio - Bario - Stronzio - Magnesio - Zinco - Piombo - Rame - Argento - Mercurio - Alluminio - Loro ossidi e sali più importanti.

Tesi 13ª — Manganese, ferro, ghisa e acciaio - Nichelio e cobalto - Stagno - Oro e platino - Loro composti più importanti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª — Dell'Amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Fonti del diritto amministrativo - Accentramento e decentramento.

Tesi 2ª — Materie amministrative aventi scopo finanziario - Demanio - Tasse - Imposte, loro specie - Debito pubblico.

Tesi 3ª — Materie amministrative tutelari - Della difesa dello Stato - Della giustizia e della sicurezza interna - Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione - Della agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro.

Tesi 4ª — Amministrazione centrale e locale - Magistrature amministrative - Ministeri - Attribuzioni del Capo del Governo Primo Ministro e sue prerogative - Attribuzioni dei Ministri - Consiglio dei Ministri - Obbligo e diritti dei pubblici funzionari - Responsabilità dello Stato per le loro colpe.

Tesi 5ª — Magistrature consultive - Loro ufficio - Consiglio di Stato - Suo ordinamento e sue attribuzioni - Avvocatura erariale e sue attribuzioni - Contenzioso amministrativo.

Tesi 6ª — Funzione censoria nel Governo costituzionale - Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

Tesi 7ª — Amministrazione locale - Provincia e suo ordinamento - Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso - Consiglio provinciale dell'economia.

Tesi 8ª — Comuni - Podestà - Consulta municipale - Loro attribuzioni - Ingerenza governativa - Amministrazione speciale per il comune di Roma - Costituzione e finanziamento dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli.

DIRITTO COMMERCIALE E MARITTIMO.

Tesi 1ª — Delle navi, dei proprietari e degli armatori di esse - Dei capitani e padroni - Degli ufficiali di bordo e dell'equipaggio - Dell'arruolamento e dei salari.

Tesi 2ª — Del contratto di noleggio - Disposizioni generali - Della polizza di carico — Del nolo - Dei passeggeri.

Tesi 3ª — Del prestito a cambio marittimo - Delle assicurazioni contro i rischi della navigazione - Del contratto di assicurazione e delle obbligazioni dell'assicuratore e dell'assicurato - Dell'abbandono.

Tesi 4ª — Delle avarie e delle contribuzioni - Dei danni cagionati dall'urto delle navi

Tesi 5ª — Dei crediti privilegiati: *a*) sulle cose caricate; *b*) sul nolo; *c*) sulla nave.

Tesi 6ª — Del sequestro, del pignoramento e della vendita giudiziale delle navi.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DI STATO.

Tesi 1ª — Scopo e importanza della contabilità generale dello Stato - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato - Beni immobili e mobili patrimoniali.

Tesi 2ª — Procedimento per gli incanti e per le licitazioni a trattative private - Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti - Servizi ad economia - Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Tesi 3ª — Anno finanziario - Bilancio di previsione - Rendiconto generale consuntivo - Residui attivi e passivi - Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

Tesi 4ª — Ragioneria generale e ragioneria delle Amministrazioni centrali - Intendenza di finanza - Altri uffici provinciali e compartimentali - Direzione generale del Tesoro - Sezioni Tesoro delle Intendenze di Finanza.

Tesi 5ª — Agenti che maneggiano valori dello Stato, loro responsabilità - Cauzioni - Casse - Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

Tesi 6ª — Entrate dello Stato e loro fonti - Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e pagamento - Emissione dei mandati - Varie specie di mandati e loro pagamento - Spese fisse.

Tesi 7ª — Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro - Servizio del portafoglio - Buoni del Tesoro - Conti correnti - Contabilità speciali - Conti giudiziali.

ECONOMIA POLITICA.

Tesi 1ª — Concetto, limiti, divisioni e importanza dell'economia politica - Azione economica dello Stato, suoi caratteri, suoi limiti - Legislazione sociale.

Tesi 2ª — Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - Divisione del lavoro - Libertà di lavoro.

Tesi 3ª — Il Capitale: suo concetto, sua genesi, sue forme, sua importanza - Industria e varie sue forme.

Tesi 4ª — Salario, concetto, specie, leggi del salario.

Tesi 5ª — Valore, sue cause e sue leggi - Lo scambio e sue forme - Moneta e sistemi monetari Il credito in generale - Banche di deposito e di sconto, di circolazione, industriali, fondiarie, agrarie.

Tesi 6ª — Dello scambio internazionale - Libertà del commercio - Sistemi restrittivi - Mezzi di trasporto.

STATISTICA.

Tesi 1ª — Concetto, importanza, definizione e divisione della statistica - Metodo statistico - Indagini, informazioni - Leggi statistiche Relazioni tra la statistica e le altre scienze.

Tesi 2ª — La statistica demografica e le sue rivelazioni in Italia - I problemi connessi con l'aumento della popolazione: emigrazione, colonialismo.

DIRITTO CORPORATIVO.

Tesi 1ª — La legge naturale di associazione - Interpretazione razionalistica di tale legge - La dottrina della persona giuridica - Carattere politico del fenomeno associativo.

Tesi 2ª — Collegi - Corporazioni ed arti - Il sindacalismo.

Tesi 3ª — Stato corporativo La crisi dello Stato liberale - I progetti di rappresentanze economiche: la Carta di Libertà del Carnaro - Il movimento fascista: sindacalismo nazionale - La dottrina fascista dello Stato - Le leggi politiche ed amministrative - Nozioni di Stato corporativo.

Tesi 4ª — Il sistema legislativo italiano sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e la « Carta del Lavoro ».

Tesi 5ª — L'associazione professionale di diritto pubblico - Limiti del sistema sindacale - Condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica - Attributi della personalità sindacale.

Tesi 6ª — Sindacati delle professioni liberali Associazione di dipendenti da enti pubblici - Le associazioni di grado superiore.

Tesi 7ª — Il contratto collettivo di lavoro - Svolgimento dell'Istituto - Soggetti ed oggetto del contratto collettivo - Limiti, forme e revisione - Effetti del contratto collettivo.

Tesi 8ª — La giurisdizione del lavoro - La giurisdizione dei conflitti collettivi - Il giudice Le azioni sindacali - I soggetti del giudizio - Il procedimento - La giurisdizione dei conflitti individuali.

Tesi 9ª — I reati e le pene - Il dovere del lavoro - Questioni generali e di coordinamento - Serrata e sciopero - Sospensione di servizio pubblico Inosservanza del giudicato.

Tesi 10ª — L'ordinamento corporativo - I soggetti - Gli Istituti - Le funzioni corporative nell'ordine del lavoro - Le funzioni nei rapporti economici.

NOZIONI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE.

Tesi 1ª — Contenuto e modalità di formazione della legge penale.

Tesi 2ª — Nozione giuridica e razionale del reato.

Tesi 3ª — Principi che regolano la imputabilità.

Tesi 4ª — Norme relative alla compartecipazione al reato.

Tesi 5ª — Sistema penale della nuova legislazione e norme relative all'applicazione delle pene.

Tesi 6ª — Misure amministrative di sicurezza.

Tesi 7ª — Scopo delle norme di procedura penale.

Tesi 8ª — Il processo penale nei suoi vari momenti (Atti di polizia giudiziaria - Istruzione giudiziaria - Atti preliminari al giudizio - Esecuzione del giudicato).

(190)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario capo di 2ª classe nel comune di Torremaggiore (Foggia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso per titoli al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Torremaggiore (Foggia) secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale od abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il giorno 15 aprile 1935-XIII, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di tutti quegli altri titoli o documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale dovranno produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2° certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del decreto;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione;

6° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 11 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(184)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso per la esecuzione di decorazioni pittoriche a « buon fresco » nel salone di ricevimento del Padiglione Reale nel nuovo fabbricato viaggiatori della stazione di Firenze S. M. Novella.

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato bandisce un concorso fra artisti italiani per eseguire su due delle pareti del salone di ricevimento nel Padiglione Reale del nuovo fabbricato viaggiatori della stazione di Firenze S. M. Novella, pitture a « buon fresco » in base alle seguenti condizioni.

Art. 2.

Le pitture a « buon fresco » dovranno coprire o i 36 pannelli della dimensione di m. 1,90×m. 1,45 posti sulle pareti che sono parallele ai binari o i 5 riquadri di m. 5,82×m. 3,05 delle pareti normali a detti binari, lasciando libertà al concorrente di scegliere l'una o l'altra soluzione e lasciando pure al medesimo la scelta dei soggetti delle pitture, le quali oltre ad armonizzare nella concezione e nelle colorazioni perfettamente con la decorazione architettonica del salone, devono essere adatte alla destinazione dell'edificio.

Art. 3.

Gli artisti di cui all'art. 1 che intendono prendere parte al concorso dovranno presentare con una succinta relazione illustrativa i bozzetti dei cartoni, eseguiti con tecnica a piacere in scala 1:5 ed un particolare a grandezza di esecuzione della superficie di un metro quadrato al minimo a buon fresco eseguito direttamente su intonaco, sostenuto o da graticcio di canne o da rete metallica, ed escluso quindi ogni altro sistema di riporto o ricalco.

Dato il tempo ristretto disponibile per espletare il concorso e poi per tradurre in atto le pitture, si consente che vari artisti si associno, a condizione però che uno solo di essi, scelto dai consorti, assumerà di fronte all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la responsabilità della concezione dei soggetti e della omogeneità nella esecuzione delle pitture.

Art. 4.

I bozzetti e il campione di «a fresco » dovranno essere fatti pervenire a tutte spese dei concorrenti e debitamente imballati alla sede del Servizio lavori e costruzioni, Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Roma, non più tardi delle ore 12 del giorno 28 febbraio 1935-XIII, la quale data è assolutamente improrogabile.

I bozzetti e campione medesimi dovranno essere firmati in maniera leggibile col nome e cognome del concorrente, e ciascuna spedizione dovrà essere accompagnata, oltre che dalla intestazione « Concorso per la esecuzione di pitture a fresco sulle pareti del Salone ricevimenti del Padiglione Reale nel nuovo fabbricato viaggiatori della stazione di Firenze S M. Novella », anche dall'indirizzo del concorrente medesimo (cognome, nome, città, via, numero) al quale debbano essere fatte le eventuali comunicazioni.

I bozzetti prescelti resteranno di proprietà della Amministrazione delle ferrovie, gli altri dovranno essere ritirati a cura e spese degli autori, entro il periodo di 20 giorni dalla partecipazione dell'esito del concorso. Trascorso tale termine senza che i bozzetti e campioni siano stati ritirati, essi saranno distrutti.

Art. 5.

A ciascun concorrente che ne faccia richiesta verrà inviata gratuitamente copia del bando di concorso nonchè i disegni in scala 1:50, rappresentanti le pareti del salone dei ricevimenti sulle quali è progettato di eseguire le pitture.

La richiesta anzidetta dovrà essere fatta unicamente al seguente indirizzo: Servizio lavori e costruzioni, Ufficio 5° - Direzione generale ferrovie dello Stato - Roma.

Art. 6.

L'autore o gruppo di autori dei bozzetti che verranno prescelti, dovrà entro il 30 giugno 1935-XIII sviluppare al naturale i cartoni degli affreschi da sottoporsi all'esame della Commissione giudicatrice del concorso, e prestarsi a introdurvi tutte le modificazioni che la Commissione stessa ritenesse opportune a suo insindacabile giudizio, senza che per questo fatto egli possa elevare eccezione di sorta o pretendere altri compensi oltre quello stabilito dal seguente articolo.

Trascorso il suindicato termine e non venendo presentati i cartoni completamente ultimati, l'Amministrazione ferroviaria sarà in diritto di rescindere ogni e qualsiasi rapporto con l'autore o gruppo di autori dei bozzetti prescelti. Eguale diritto si riserva di esercitare l'Amministrazione ferroviaria qualora i cartoni presentati fossero dalla prefata Commissione giudicati inaccettabili.

Art. 7.

Il termine assegnato per completare le pitture a buon fresco sulle pareti riportandovi i cartoni definitivamente approvati è stabilito in giorni 60 (sessanta) dalla data di approvazione dei singoli cartoni, tenendo però conto che le pareti saranno consegnate in muratura grezza, e che quindi l'artista vincitore del concorso dovrà provvedere a sua cura e spese alla esecuzione dell'arriccio e dello intonaco.

Dovrà tenere altresì conto che le pitture dovranno essere condotte solamente ed interamente a buon fresco, restando esclusi ritocchi di qualsiasi natura.

In caso di ritardo l'artista prescelto sarà passibile della multa di L. 100 (lire cento) per ogni giorno di ritardo da trattenere sul suo compenso di cui all'art. 8.

Art. 8.

Ogni concorrente dovrà indicare per iscritto all'atto della consegna dei bozzetti in scala 1:5, la somma in base alla quale s'impegna, in caso di preferenza, a sviluppare i cartoni e riportare a buon fresco sulle pareti del salone previa esecuzione dell'intonaco, nel tempo come sopra stabilito, le decorazioni pittoriche per l'una o per l'altra soluzione che egli avrà scelta.

Tale somma non dovrà però superare le lire 120.000 (lire centoventimila) e con la corresponsione di essa l'artista resta compensato di tutto quanto è necessario per la formazione e presentazione dei bozzetti, lo sviluppo dei cartoni e le eventuali modificazioni richieste, la esecuzione dell'intonaco sulle pareti e la completa finitura « a buon fresco » delle pitture.

Sono esclusi i palchi di servizio cui provvederà l'Amministrazione ferroviaria.

Il pagamento del prezzo pattuito verrà effettuato dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato nelle seguenti rate:

1° due decimi della somma pattuita dopo l'ultimazione di tutti i cartoni alla scala di esecuzione e dopo che essi saranno stati definitivamente approvati dall'Amministrazione medesima. Però L. 5000 di questa rata saranno anticipate al vincitore del concorso all'atto in cui gli sarà ordinata la esecuzione dei cartoni;

2° due decimi della somma suddetta quando saranno state dichiarate ultimate tutte le pitture a buon fresco sulle pareti del salone, decorrendo dalla data di ultimazione, che sarà fatta risultare da apposito verbale, il periodo di tre mesi per procedere al collaudo ed accettazione definitiva dell'opera pittorica;

3° il saldo della somma pattuita verrà corrisposto dopo che sarà stato approvato il verbale di collaudo.

Art. 9.

Per regolare i rapporti tra l'artista e l'Amministrazione ferroviaria verrà stipulato apposito atto, avvertendo che le spese di bollo, registro, diritti di segreteria ed accessori saranno a carico dell'artista medesimo.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà costituita da tre membri nominati da S. E. il Ministro per le comunicazioni comprendendo fra essi l'architetto progettista del nuovo fabbricato viaggiatori della stazione di Firenze S. M. Novella.

Art. 11.

Al concorso potranno prender parte gli artisti indicati all'art. 1 del presente bando, purchè iscritti nei rispettivi Sindacati.

Tale requisito e la cittadinanza italiana dovranno essere documentati dai concorrenti all'atto della presentazione dei bozzetti scala 1:5 di cui all'art. 8.

La partecipazione al concorso importa per i concorrenti l'accettazione incondizionata del presente bando.

Roma, addì 18 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: PUPPINI.

(191)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso per la esecuzione di n. 6 statue in marmo a decorazione del nuovo edificio per i servizi postali e telegrafici in costruzione a Taranto.

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato bandisce un concorso fra artisti italiani nati nella regione pugliese per la esecuzione di n. 6 statue in marmo bianco statuario di Carrara, da collocarsi nel prospetto principale del nuovo edificio per i servizi postali e telegrafici, in corso di costruzione a Taranto, in base alle seguenti condizioni.

Art. 2.

Le statue dovranno avere l'altezza di metri tre oltre il plinto dell'altezza di centimetri venticinque e verranno collocate sopra le sei mezze colonne che costituiscono l'ornamento principale della fronte dell'edificio.

Le statue dovranno armonizzare perfettamente col carattere architettonico dell'edificio medesimo e dovranno rappresentare simbolicamente e rispettivamente: *l'Agricoltura, l'Industria, l'Attività Commerciale, l'Arte e Scienza, la Forza Armata e la Marineria.*

Art. 3.

Gli artisti di cui all'art. 1 che intendono prendere parte al concorso dovranno presentare dei bozzetti in gesso, in scala 1 a 5, cioè a dire dell'altezza di centimetri sessanta, oltre il plinto, delle statue anzidette.

Essi potranno presentare qualsiasi numero di bozzetti, anche per tutte e sei le statue; ma di ciascun concorrente che risulterà vincitore non potranno essere prescelti più di due bozzetti.

E' esclusa la presentazione di qualsiasi altro elaborato, sia grafico che plastico, come pure di relazioni illustrative, didascalie, ecc.

Art. 4.

I bozzetti dovranno essere fatti pervenire a tutte spese dei concorrenti e debitamente imballati alla sede della Sezione lavori di Bari delle ferrovie dello Stato non più tardi delle ore dodici del giorno diciotto febbraio 1935-XIII, la quale data è assolutamente improrogabile.

I bozzetti medesimi dovranno essere firmati in maniera leggibile col nome e cognome del concorrente, e ciascuna spedizione dovrà essere accompagnata, oltre che dalla intestazione: « Concorso per la esecuzione di statue decorative nel prospetto principale del nuovo palazzo per i servizi postali e telegrafici in Taranto », anche dall'indirizzo del concorrente medesimo (cognome, nome, città, via, numero) al quale debbano essere fatte le eventuali comunicazioni.

I bozzetti prescelti resteranno di proprietà dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato; gli altri dovranno essere ritirati a cura e spese degli autori, entro il periodo di giorni venti dal relativo preavviso. Trascorso tale termine senza che i bozzetti siano stati ritirati, essi saranno distrutti.

Art. 5.

A ciascun concorrente che ne faccia richiesta verrà inviato gratuitamente copia del bando di concorso nonchè il disegno in scala 1 a 100 rappresentante il fronte principale dell'edificio nel quale le statue dovranno essere collocate.

La richiesta anzidetta dovrà essere fatta unicamente al seguente indirizzo: « Sig. Capo della Sezione lavori delle Ferrovie dello Stato - Bari ».

Art. 6.

Gli autori dei bozzetti che saranno prescelti dovranno, prima della traduzione in marmo della statua relativa e non oltre quaranta giorni dalla data della comunicazione dell'esito del concorso, trasportare a propria cura e spese e sviluppare nel proprio studio il bozzetto della statua medesima in scala almeno a metà del vero e saranno tenuti a modificarlo eventualmente anche in tale studio di sviluppo qualora ciò sia ritenuto necessario o soltanto opportuno a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice, senza che per questo fatto essi possano elevare eccezioni di sorta o pretendere compensi, oltre quello stabilito dall'art. 8.

Art. 7.

Il termine assegnato per la traduzione in marmo nonchè per il trasporto a piè d'opera e consegna in cantiere della statuta ultimata, è stabilito in giorni novanta naturali consecutivi dalla data della definitiva approvazione nello studio dell'artista del modello di cui al precedente art. 6 da parte della Commissione.

Trascorso tale termine l'Amministrazione ferroviaria sarà in diritto di rifiutare la statua fornita.

Art. 8.

Ogni concorrente dovrà indicare per iscritto, all'atto della consegna del bozzetto in scala 1 a 5, la cifra in base alla quale si impegna, in caso di preferenza, a sviluppare e tradurre in marmo e consegnare a piè d'opera la statua corrispondente al bozzetto presentato, compreso il plinto.

Tale cifra non dovrà però superare le L. 20.000 (lire ventimila) e con la corresponsione di essa l'artista resta compensato di tutto quanto è necessario per la formazione e presentazione del bozzetto originario, lo sviluppo del medesimo e le eventuali modificazioni richieste, la traduzione in marmo bianco statuario di Carrara di prima qualità compreso il costo del medesimo, i trasporti con qualsiasi mezzo a piè d'opera, l'assistenza alla posa in opera e gli eventuali ritocchi.

Il pagamento del prezzo anzidetto verrà effettuato dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nelle seguenti rate:

1° tre decimi dopo l'ultimazione del bozzetto di ciascuna statua sviluppato a grandezza metà del vero e dopo che tale bozzetto sia stato definitivamente approvato dalla Commissione;

2° sei decimi dopo che la statua tradotta in marmo e completamente ultimata sia pervenuta nel cantiere di costruzione dell'edificio postale di Taranto ed ivi consegnata in tempo utile;

3° un decimo a saldo dopo che la statua con l'assistenza dell'autore, sia stata collocata in opera e ne sia stata accertata la perfetta e regolare esecuzione.

Art. 9.

Per regolare i rapporti fra l'artista e l'Amministrazione ferroviaria verrà stipulato apposito atto, avvertendo che le spese di bollo, registro, diritti di segreteria ed accessori saranno a carico dell'artista medesimo.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà costituita da tre membri, di cui uno sarà l'architetto progettista dell'edificio e due saranno nominati da S. E. il Ministro per le comunicazioni.

Art. 11.

Al concorso potranno prendere parte gli artisti indicati all'articolo 1 del presente bando, purchè iscritti nei rispettivi Sindacati.

Tale requisito e così pure quello della nascita nella regione pugliese, dovranno essere documentate dai concorrenti all'atto della presentazione del bozzetto di cui all'art. 3.

La partecipazione al concorso importa per i concorrenti l'accettazione incondizionata del presente bando.

Roma, addì 8 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: PUPPINI.

(168)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.